

**Determina del 29.09.17**

**Società Ambiente Frosinone S.P.A.**

**Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/16, per nuova procedura di affidamento dei servizi di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A. nonché approvazione degli atti di gara e degli adempimenti conseguenti e, correlata proroga dei servizi di ritiro, trasporto e recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A. in favore della Soc. Aria S.r.l.**

**PREMESSO**

- che in data 30.09.17 hanno scadenza i servizi di selezione, recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A. affidata alla Soc. Aria S.r.l.;

**CONSIDERATI**

- i tempi tecnici propedeutici alla gara, nonché prescritti dal vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'espletamento della relativa procedura di gara e per la stipula del conseguente contratto;

**CONSIDERATA**

- la necessità di continuare a garantire il regolare svolgimento dei servizi oggetto di gara anche nelle more dell'espletamento delle idonee procedure per il reperimento di un nuovo contraente;

**RICHIAMATO**

- l'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 11 prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per gli affidamenti in corso di esecuzione, precisando che la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel pregresso contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

- che, pur non essendo prevista *ex ante* alcuna opzione di proroga, allo stato è doveroso procedervi al fine di affidare il servizio nel rispetto della normativa vigente e – nelle more – creare presupposti non ostativi alla libera concorrenza che possano favorire l'individuazione del nuovo contraente nel rispetto della normativa vigente;

**RILEVATO**

- che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16.10.11 ha evidenziato che la *“proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”*;

**RITENUTO OPPORTUNO**

- che la durata dell'affidamento può parametrarsi in un anno, con possibilità di rinnovo – ad insindacabile giudizio dell'Ente appaltante – per un ulteriore anno;

- che l'importo dell'affidamento è commisurabile un importo di euro 3.508.000,00 oltre IVA, per la durata suddetta;

- che il calcolo del valore ex art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/16, a fronte della suddetta possibilità di rinnovo, è pari ad € 7.016.000,00 + IVA;
- che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/16) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D.Lgs. 50/16], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D.Lgs. 50/16] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata l'unicità della prestazione e la "ragion d'essere" della medesima;
- che si procederà tramite procedura aperta, ex art. 60, D.Lgs. 50/16;

#### **RITENUTO**

- che non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto alla base d'asta prefissata;
- che il servizio sarà affidato sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/16 perché trattasi di affidamento con caratteristiche standardizzate;
- che tale connotazione oggettiva trova agio nell'analitica descrizione degli obiettivi e delle attività richieste di cui si fa carico il capitolato prestazionale, ove eventuali variazioni al servizio potranno essere indicate solo in ragione quantitativa e non interferendo sulla metodologia degli interventi;
- che i precedenti alinea motivazionali argomentano "*in una lettura combinata e sistematica di esse motivazioni che in uno alla lex specialis giusta interpretazione secondo buona fede della regolamentazione di gara tout court ex art. 1366 c.c.*" (TAR Puglia, Le, Sez. 1 febbraio 2017, n. 183) che la scelta del criterio aggiudicatorio al prezzo più basso sia l'opzione meglio funzionale alla tutela dell'interesse pubblico che sollecita la presente procedura, in quanto il complesso della *lex specialis*, per come correlato all'astratta natura della prestazione per cui vi è appalto, fa sì che receda un'ipotesi di "natura complessiva" della commessa (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121), per lasciare spazio ad un canovaccio non alterabile per quanto concerne la fisionomia e la dinamica dei prospettati interventi in guisa di un capitolato d'appalto – come anzidetto – che detta uno stereotipato prestazionale le cui modalità sono preordinate e non modificabili da diverse angolazioni;
- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall'art. 71, D.Lgs. 50/16, posto altresì che i pedissequi bandi-tipo non sono ancora stati divulgati dall'ANAC;
- che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo;
- che, ove dovesse scaturire parità, l'aggiudicazione sarà disposta tramite sorteggio;
- che lo scrivente, nella qualità di Direttore Tecnico della SAF, Ing. Roberto Suppressa, è stato nominato Responsabile del procedimento della gara in oggetto, giusta delibera del C.d.A. del 28.09.17;

**CONSIDERATA** l'esistenza della provvista ai fini dell'affidamento di cui trattasi, con riguardo alle oggettive previsioni gestionali;

**VISTI** gli atti di gara allegati alla presente i quali ne formano parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto,

#### **DETERMINA**

1. ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di "Determina a contrarre", quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento dei servizi di selezione, recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall'impianto di proprietà della Società

Ambiente Frosinone S.P.A. per la durata di un anno con possibilità di rinnovo – ad insindacabile giudizio dell’Ente – per un ulteriore anno;

2. che l’Ing. Roberto Suppressa è stato nominato, giusta delibera del C.d.A. del 28.09.17, Responsabile Unico del Procedimento della gara in oggetto, per cui ha provveduto alla predisposizione degli atti della gara relativi alla presente procedura di affidamento *de quo*, nelle specifiche componenti di riferimento;

3. di approvare il presente atto, nonché gli allegati Bando, Capitolato, DUVRI;

4. di rinviare al bando (quivi allegato) per le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori;

5. di impegnare la somma di € 600,00, quale contributo in favore dell’ANAC;

6. di impegnare la somma di € 800,00 al fine di pubblicare il relativo avviso in GURI specificando che ai sensi dell’art. 216, comma 11, secondo periodo, D.Lgs. 50/16: *“Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;

7. di impegnare la somma di euro 2.400,00 al fine di pubblicare il relativo avviso sui quotidiani previsti dalla normativa di riferimento specificando che ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 248: *“la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonché degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, è altresì effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee...per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*. Esse spese, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto suddetto *“sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;

8. di prorogare i servizi di selezione, recupero del Combustibile CDR/CSS prodotto dall’impianto di proprietà della Società Ambiente Frosinone S.P.A. in favore della Soc. Aria S.r.l. sino al 31.12.17, onde consentire l’espletamento della procedura di selezione pubblica di cui sopra;

9. di provvedere agli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa vigente;

10. di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.